



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

*1 (inf)*

*ra*

Consiglio regionale della Sardegna

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscita del 01/06/2017  
nr. 0003702  
Classifica I.6.4.Fasc. 59 - 2012  
01-00-00



- > On. Gianfranco Ganau  
Presidente
- > On. Pietro Pittalis  
On. Ugo Cappellacci  
On. Giuseppe Fasolino  
On. Ignazio Locci  
On. Marco Tedde  
On. Edoardo Tocco  
On. Stefano Tunis  
On. Alessandra Zedda  
- Gruppo Forza Italia Sardegna

e p.c. > Presidenza

**Oggetto:** Interrogazione n.1002/A sullo stato di crisi del settore pesca. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1799 del 25 maggio 2017 inviata dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

*rgm*



*SA/8*



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

*ABC*

2267  
2434  
1622

L'Assessore

Prot. n. 1799 / *GS*

Cagliari, il 25 MAG. 2017,  
Al Presidente della Giunta Regionale  
On.le Francesco Pigliaru

**Oggetto: INTERROGAZIONE n. 1002/A del 15/11/2016 (Cherchi Oscar - Pittalis - Cappellacci - Fasolino - Locci - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis - Zedda Alessandra) in merito allo stato di crisi del settore pesca.**

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle informazioni fornite dalla Direzione generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda i quesiti 1 e 3 si rimanda alle informazioni che potranno essere fornite dall'Assessorato competente in materia.

In riferimento al quesito n.2 si ricorda che, come è noto, la protezione della fauna selvatica è disciplinata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che stabilisce:

- "la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale" (art. 1);
- "fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela, le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale" (art. 2);

La legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", all'art. 2, comma 1, stabilisce che "la fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione ed è tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale della comunità regionale, nazionale ed internazionale".

L'annoso conflitto tra attività antropiche e fauna selvatica è noto sia al legislatore nazionale che a quello regionale. In particolare l'art. 26 della già citata legge n. 157/1992 stabilisce la costituzione, a cura di ogni Regione, di un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria. Il funzionamento del fondo è disciplinato da ogni Regione con apposite disposizioni. Per quanto riguarda la Regione Sardegna, l'art. 59 della L.R. n. 23/1998 "Indennizzo di danni da fauna selvatica", nel recepire la legge n. 157/1992, disciplina le modalità di indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e ittiche, attualmente in capo alle Amministrazioni provinciali, che allo scopo utilizzano fondi Regionali.

Tali risorse venivano utilizzate in passato dalle Amministrazioni provinciali, oltre che per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, anche per il finanziamento delle opere di prevenzione. Nelle more dell'approvazione del Piano Regionale Faunistico e del Regolamento di attuazione della stessa legge regionale, la procedura dell'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica era disciplinata, oltre che dalla Direttiva regionale pubblicata sul BURAS n. 28 del 19.9.2003, anche dai singoli Regolamenti provinciali, ove adottati.

Con le deliberazioni della Giunta regionale n. 38/39 del 6.8.2009, n. 19/33 del 12.5.2010 e n. 63/22 del 18.12.2015 si è proceduto a stabilire:

- i criteri di ripartizione della somma disponibile sul bilancio regionale a favore delle Amministrazioni provinciali per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e ittiche;
- i criteri di ripartizione fra i soggetti beneficiari per i danni arrecati dagli uccelli ittiofagi alle produzioni ittiche;
- le linee-guida per il calcolo e la quantificazione degli indennizzi.

Come noto, in vista del periodo di programmazione 2014 - 2020, la Commissione europea è stata impegnata in un processo di modernizzazione della normativa in materia di aiuti che ha coinvolto tutti gli Stati membri, che ha interessato anche il settore agricolo e della pesca e acquacoltura. Per il settore agricolo, il 1° luglio 2014 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) gli "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020". I nuovi Orientamenti, al punto 1.2.1.5, disciplinano gli aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti ed indicano le condizioni che tali aiuti devono rispettare perché siano considerati dalla Commissione europea compatibili con il mercato interno (ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, lettera c, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Pertanto, alla luce della sopracitata normativa, tali contributi devono essere considerati come "Aiuti di Stato" e



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

sottoposti a valutazione ex ante circa l'eventuale obbligatorietà di comunicazione o notifica alla Commissione europea, ai fini di una sua valutazione della compatibilità con il mercato interno sulla base del rispetto dei criteri stabiliti dagli Orientamenti.

Il processo di modernizzazione, ha interessato anche l'ambito dei cosiddetti "aiuti de minimis", ovvero aiuti che per la loro esigua entità non sono considerati suscettibili di falsare la concorrenza e, pertanto, non vengono sottoposti al vaglio della Commissione europea.

Nel caso del settore agricolo, si applica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (cd. "de minimis agricolo"), che stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; nel caso del settore ittico, si applica invece il Regolamento (UE) n. 717/2014, che fissa la soglia di 30.000 euro per impresa unica nell'arco dei tre anni.

Alla luce di quanto premesso, la Giunta Regionale con Delibera n. 44/21 del 25/7/2016 ha, di conseguenza, previsto:

- di applicare il Regolamento (UE) n. 1408/2013 (cd. "de minimis agricolo") per le imprese beneficiarie che operano nel settore agricolo ed il Regolamento (UE) n. 717/2014 (cd. "de minimis pesca") per le imprese beneficiarie che operano nel settore ittico, per l'indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e ittiche;
- di applicare il costituendo regime di aiuti alle istanze presentate nelle precedenti annualità;
- di destinare le risorse disponibili sul bilancio regionale per l'indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e ittiche, stabilendo che l'intensità dell'aiuto sia proporzionale alle risorse disponibili;
- di far rientrare nel regime di aiuti "de minimis" i danni:
  - a) arrecati tutto l'anno dalla fauna selvatica (protetta e cacciabile) all'interno degli istituti di protezione (Oasi permanenti di Protezione Faunistica e di cattura, Zone Temporanee di ripopolamento e cattura, Parchi Regionali e Nazionali);
  - b) arrecati tutto l'anno dalla fauna selvatica protetta (non cacciabile) in tutto il territorio regionale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

c) arrecati dalla fauna selvatica cacciabile in tutto il territorio regionale, esclusivamente se il danno viene arrecato nel periodo dell'anno nel quale la caccia non è consentita.

In merito alle opere di prevenzione, queste potranno essere finanziate a valere su una specifica misura del Piano di Sviluppo Rurale.

In merito alla prevenzione dei danni si rappresenta che (ai sensi dell'art. 9 lettera a. della Direttiva 2009/147/CE, dell'art. 19 comma 2 della Legge 157/92 e degli articoli 6 e 12 della L.R. 23/98) l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il parere del Comitato regionale faunistico, ha adottato (in armonia con i pareri di ISPRA), il piano di controllo dei cormorani in Sardegna a tutela delle produzioni ittiche. Tale Piano è stato predisposto da un gruppo di lavoro composto dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, dalle Province di Oristano, Cagliari, Sassari, Ogliastra, Carbonia Iglesias e Olbia Tempio. Il Piano di controllo è stato predisposto una volta verificata l'inefficacia dei metodi ecologici di prevenzione, assegnando alla Provincia la sua attuazione e il suo coordinamento.

Risulta peraltro evidente che la problematica vada affrontata e risolta a livello nazionale. Consapevoli della rilevanza della tematica e al fine di trovare soluzioni che consentano di garantire i giusti indennizzi, siamo parte attiva nel "Tavolo per l'analisi dei problemi e delle soluzioni da apprestare alle fattispecie dei danni da fauna selvatica" istituito presso la Conferenza Unificata, unitamente ai rappresentanti di Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ANCI, UPI, la conferenza delle regioni e ISPRA. Il Tavolo è attualmente impegnato nell'analisi di un recente proposta del MIPAAF di un documento che disciplina l'indennizzo dei danni da fauna selvatica a seguito dei nuovi orientamenti europei in materia di Aiuti di Stato entrati in vigore dal 1° gennaio 2015.

L'Assessore

Donatella Spano